

L'avvalimento è un istituto di carattere generale che ha come finalità precipua quella di consentire la massima partecipazione possibile alle gare ad evidenza pubblica, permettendo alle imprese non in possesso dei requisiti di sommare, per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie, con quelle di altre imprese. La giurisprudenza, anche comunitaria, ha ormai chiarito che si tratta di un istituto di carattere generale e di portata applicativa indifferenziata, che trova applicazione, nell'ottica di assicurare la partecipazione alla gara, del maggior numero possibile di concorrenti, anche se non espressamente richiamato in sede di gara. Attesa la portata generale dell'istituto, e in assenza di una espressa previsione derogatoria, non vi sono ragioni per ritenere che l'avvalimento non trovi applicazione per la sola ragione che la gara in oggetto abbia ad oggetto prestazioni (la fornitura di aiuti alimentari) che interessano il settore dell'agricoltura. Si tratta, invero, sempre di una gara, che quindi soggiace ai principi generali desumibili dalla normativa comunitaria, tra i quali anche il principio dell'avvalimento.